



esagon s.a.s.

Topografia & Fotogrammetria  
Servizi per l'ingegneria e l'architettura



# **CAVA C.NA PROVVIDENZA Comune di COLLEGNO (TO)**

**Esercenti : Soc. ES.CO.GE SRL**

## **DOCUMENTO - B13**

# **PROTOCOLLO OPERATIVO DI GESTIONE DEI MATERIALI CHE VERRANNO CONFERITI PER LE OPERAZIONI DI RICOSTRUZIONE MORFOLOGICA**

**MARZO 2026**

<b>0. PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>1. TIPOLOGIE DI MATERIALE PRESE IN CONSIDERAZIONE PER LE OPERAZIONI DI RIEMPIMENTO .....</b>	<b>5</b>
1.1 RIFIUTI DI ESTRAZIONE, PRODOTTI DALLLO STESSO O DA ALTRO SITO ESTRATTIVO, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30/5/2008, N. 117 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/21/CE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/35/CE) - TIPOLOGIA MATERIALI CONTENUTA NELLA LETTERA A ART. 5 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3/R DEL 2022 SUI RIEMPIMENTI VUOTI DI CAVA ;...	5
1.2 TERRE E ROCCE DA SCAVO NON CLASSIFICABILI COME RIFIUTI SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL TITOLO II DEL D.P.R. 13/06/2017 N. 120 -- TIPOLOGIA MATERIALI CONTENUTA NELLA LETTERA B , ART. 5 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3/R DEL 2022 SUI RIEMPIMENTI VUOTI DI CAVA.....	5
1.3 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DI MATERIALI ESTRATTI DA CAVE DI CUI AI PUNTI D.M. 5/2/98 ALL. 1 E NON RICADENTI NELA FATTISPECIE DI CUI ALLA LETTERA A - TIPOLOGIA MATERIALI CONTENUTA NELLA LETTERA C , ART. 5 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3/R DEL 2022 SUI RIEMPIMENTI VUOTI DI CAVA.....	7
1.4 MATERIALI AVENTI LA QUALIFICA DI SOTTOPRODOTTO AI SENSI DELL'ART. 184 BIS DEL D. LGS. 152/06, PURCHÈ SIANO GARANTITI SIMULTANEAMENTE I QUATTRO REQUISITI DEL COMMA 1 DELL'ART. 184 BIS CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CONDIZIONE DEFINITA DAL COMMA 1 DELL'ART. 184 BIS LETT. C), RELATIVA ALLA NECESSITÀ CHE IL SOTTOPRODOTTO DEBBA ESSERE USATO DIRETTAMENTE, SENZA ULTERIORI TRATTAMENTI E ALLA CONDIZIONE DELLA LETT. D) DEL MEDESIMO ARTICOLO - TIPOLOGIA MATERIALI CONTENUTA NELLA LETTERA D , ART. 5 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3/R DEL 2022 SUI RIEMPIMENTI VUOTI DI CAVA .....	7
1.5 END OF WASTE – MATERIALI CHE ABBIANO CESSATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO DETINAI ALL'USO SPECIFICO, CHE RISPETTINO LE CONDIZIONI STABILITE DALL'ART 184-TER DEL D.LGS 152/2006 - TIPOLOGIA MATERIALI CONTENUTA NELLA LETTERA E , ART. 5 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3/R DEL 2022 SUI RIEMPIMENTI VUOTI DI CAVA.....	8
1.6. RIFIUTI INDIVIDUATI AL PUNTO 7.31 BIS DAL DM 5/2/1998 IDONEI AI FINI DEL RECUPERO AMBIENTALE (R10) NEL RISPETTO DEI DISPOSTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL CITATO DM; - TIPOLOGIA MATERIALI CONTENUTA NELLA LETTERA F , ART. 5 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3/R DEL 2022 SUI RIEMPIMENTI VUOTI DI CAVA .....	8
1.7. ALTRI RIFIUTI DI ORIGINE MINERALE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA LETTERE C) ED F) INDIVIDUATI AI PUNTI 7.1, 7.4, 7.14, DAL D.M. 5 FEBBRAIO 1998 AI FINI DEL RECUPERO AMBIENTALE (R10), ANCHE SE AUTORIZZATI SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ARTICOLO 208, D.LGS. 152/2006, NEL RISPETTO DEI DISPOSTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL CITATO D.M.. POTRÀ ESSERE VALUTATO ANCHE L'UTILIZZO DI ULTERIORI TIPOLOGIE DI RIFIUTI, INDIVIDUATI ESCLUSIVAMENTE NEI CAPITOLI 7 E 12 DELL'ALLEGATO 1, SUBALLEGATO 1 AL D.M. 5 FEBBRAIO 1998 AI FINI DEL RECUPERO AMBIENTALE (R10), SOLO SE SUPPORTATO DAI RISULTATI DI UNO STUDIO SPECIFICO, PRESENTATO DAL PROPONENTE, CHE DOVRÀ ESSERE PRELIMINARMENTE VALIDATO DA ARPA PIEMONTE; - TIPOLOGIA MATERIALI CONTENUTA NELLA LETTERA G , ART. 5 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3/R DEL 2022 SUI RIEMPIMENTI VUOTI DI CAVA.....	9
<b>2. AUTORIZZAZIONI DA RICHIEDERE E OPERAZIONI DA ESEGUIRE PRIMA DI AVVIARE I LAVORI DI RITOMBAMENTO .....</b>	<b>10</b>
<b>3. MODALITA' DI GESTIONE DEI MATERIALI CONFERITI.....</b>	<b>11</b>
3.1 RIFIUTI DI ESTRAZIONE, PRODOTTI DALLLO STESSO O DA ALTRO SITO ESTRATTIVO, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30/5/2008, N. 117 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/21/CE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/35/CE); .....	11
3.2 TERRE E ROCCE DA SCAVO NON CLASSIFICABILI COME RIFIUTI SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL TITOLO II DEL D.P.R. 13/06/2017 N. 120 .....	11

3.3 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DI MATERIALI ESTRATTI DA CAVE DI CUI AI PUNTI D.M. 5/2/98 ALL. 1 E NON RICADENTI NELLA FATTISPECIE DI CUI ALLA LETTERA A .....	12
3.4 MATERIALI AVENTI LA QUALIFICA DI SOTTOPRODOTTO AI SENSI DELL'ART. 184 BIS DEL D. LGS. 152/06, PURCHÈ SIANO GARANTITI SIMULTANEAMENTE I QUATTRO REQUISITI DEL COMMA 1 DELL'ART. 184 BIS CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CONDIZIONE DEFINITA DAL COMMA 1 DELL'ART. 184 BIS LETT. C), RELATIVA ALLA NECESSITÀ CHE IL SOTTOPRODOTTO DEBBA ESSERE USATO DIRETTAMENTE, SENZA ULTERIORI TRATTAMENTI E ALLA CONDIZIONE DELLA LETT. D) DEL MEDESIMO ARTICOLO.....	13
3.5 EoW – MATERIALI CHE ABBIANO CESSATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO DESTINATI ALL'USO SPECIFICO, CHE RISPETTINO LE CONDIZIONI STABILITE DALL'ART 184-TER DEL D.LGS 152/2006 .....	13
3.6. RIFIUTI INDIVIDUATI AL PUNTO 7.31 BIS DAL DM 5/2/1998 IDONEI AI FINI DEL RECUPERO AMBIENTALE (R10) NEL RISPETTO DEI DISPOSTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL CITATO DM;.....	14
<b>4. PROCEDURE DI CONTROLLO DEL MATERIALE CONFERITO .....</b>	<b>16</b>
4.1 RIFIUTI DI ESTRAZIONE, PRODOTTI DALLO STESSO O DA ALTRO SITO ESTRATTIVO, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30/5/2008, N. 117 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/21/CE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/35/CE); .....	16
4.2 TERRE E ROCCE DA SCAVO NON CLASSIFICABILI COME RIFIUTI SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL TITOLO II DEL D.P.R. 13/06/2017 N. 120 .....	16
4.3 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DI MATERIALI ESTRATTI DA CAVE DI CUI AI PUNTI D.M. 5/2/98 ALL. 1 E NON RICADENTI NELLA FATTISPECIE DI CUI ALLA LETTERA.....	17
4.4 MATERIALI AVENTI LA QUALIFICA DI SOTTOPRODOTTO AI SENSI DELL'ART. 184 BIS DEL D. LGS. 152/06, PURCHÈ SIANO GARANTITI SIMULTANEAMENTE I QUATTRO REQUISITI DEL COMMA 1 DELL'ART. 184 BIS CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CONDIZIONE DEFINITA DAL COMMA 1 DELL'ART. 184 BIS LETT. C), RELATIVA ALLA NECESSITÀ CHE IL SOTTOPRODOTTO DEBBA ESSERE USATO DIRETTAMENTE, SENZA ULTERIORI TRATTAMENTI E ALLA CONDIZIONE DELLA LETT. D) DEL MEDESIMO ARTICOLO.....	18
4.5 EoW MATERIALI CHE ABBIANO CESSATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO DESTINATI ALL'USO SPECIFICO, CHE RISPETTINO LE CONDIZIONI STABILITE DALL'ART 184-TER DEL D.LGS 152/2006 .....	19
4.6. RIFIUTI INDIVIDUATI AL PUNTO 7.31 BIS DAL DM 5/2/1998 IDONEI AI FINI DEL RECUPERO AMBIENTALE (R10) NEL RISPETTO DEI DISPOSTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL CITATO DM;.....	20

## **0. PREMESSA**

Il presente PROTOCOLLO OPERATIVO GESTIONE MATERIALI IN INGRESSO da impiegarsi per le attività di riempimento dei vuoti minerari presso la cava di sabbia e ghiaia, sita in località CASCINA PROVVIDENZA nel Comune di COLLEGNO (TO), esercita dall'azienda CAVE DRUENTO SRL e ESCOGE SRL, definisce i seguenti punti:

1. tipologie di materiale prese in considerazione per le operazioni di riempimento;
2. autorizzazioni da richiedere e operazioni da eseguire prima di iniziare i lavori di riempimento;
3. modalità di gestione dei materiali conferiti;
4. procedure di controllo dei materiali conferiti.

Segue la trattazione completa dei suddetti argomenti.

# 1. TIPOLOGIE DI MATERIALE PRESE IN CONSIDERAZIONE PER LE OPERAZIONI DI RIEMPIMENTO

## ***1.1 RIFIUTI DI ESTRAZIONE, PRODOTTI DALLO STESSO O DA ALTRO SITO ESTRATTIVO, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30/5/2008, N. 117 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/21/CE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/35/CE) - tipologia materiali contenuta nella lettera A art. 5 del regolamento regionale 3/R del 2022 sui riempimenti vuoti di cava ;***

Nello specifico saranno impiegati i seguenti materiali:

- **Fanghi/limi provenienti da impianto di lavaggio degli inerti**

Conformemente al progetto presentato, i “rifiuti di estrazione” derivanti dalle operazioni di selezione e lavaggio di inerti alluvionali decantati presso specifiche vasche di decantazione non verranno accantonati in apposite strutture di deposito, ma verranno trasportati verso l’area di cava e saranno utilizzati direttamente per il riempimento della fossa durante le operazioni di recupero autorizzate.

- **Terreno vegetale derivante dalle operazioni di scotico del giacimento autorizzato**

Tali terre, non utili al fine produttivo all’interno del giacimento, consistono sostanzialmente nella parte di terreno vegetale che costituisce la porzione da scoticare per raggiungere il banco di minerale utile. Tali materiali saranno accantonati in apposite strutture di deposito, per essere successivamente riutilizzati durante le operazioni di recupero ambientale autorizzate.

I rifiuti da estrazione gestiti all'interno della cava Provvidenza dovranno essere conformi a quanto indicato all'All. III-bis del D.Lsg. 117/2008 e stando alla destinazione urbanistica del sito in esame tali materiali da scavo dovranno essere conformi a :

CSC limiti di cui alla col. A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, D.lgs 152/2006 ad eccezione dei valori di Nichel, Cromo totale e Cobalto che potranno rispettare i livelli di fondo naturale che, per il sito esame, sono stati definiti come segue Nichel: 392,5 g/kg, Cromo totale: 582,2 g/kg, Cobalto: 79,46 g/kg

\*\*\*\*\*

## ***1.2 TERRE E ROCCE DA SCAVO NON CLASSIFICABILI COME RIFIUTI SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL TITOLO II DEL D.P.R. 13/06/2017 n. 120 - tipologia materiali contenuta nella lettera B , art. 5 del regolamento regionale 3/R del 2022 sui riempimenti vuoti di cava***

Tali terre dovranno essere conformi alle norme definite D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120. “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’“articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” che definiscono la

disciplina applicabile alle terre e rocce da scavo affinché non siano gestite come rifiuti ma come sottoprodotti, con riferimento alla tipologia di cantiere/attività dalle quali sono prodotte.

In attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del D.L. 3/4/2006, n. 152, il regolamento stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili.

Il regolamento, definisce altresì, le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, c. 1, lettera qq), del D.Lgs. 152/2006, le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo o della dichiarazione e si realizza:
  - 1. nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
  - 2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II°, dal Capo III°, dal Capo IV° del regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

I materiali da scavo conferibili presso cava Provvidenza dovranno risultare conformi a quanto specificato all'art. 4 del DPR 120/2017, ovvero, stando alla destinazione urbanistica del sito in esame i materiali da scavo dovranno essere conformi a :

CSC limiti di cui alla col. A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, D.lgs 152/2006 ad eccezione dei valori di Nichel, Cromo totale e Cobalto che potranno rispettare i livelli di fondo naturale che, per il sito esame, sono stati definiti come segue Nichel: 392,5 g/kg, Cromo totale: 582,2 g/kg, Cobalto: 79,46 g/kg

Qualora i materiali da scavo contengano anche frammisti antropici (nella misura massima del 20% in massa) dovranno essere sottoposti al test di cessione (ad esclusione del parametro amianto), effettuato secondo i disposti del DM 5/02/98, al fine di accertare il rispetto dei limiti di cui alla Tab. 2, All. 5, Tit. 5, Parte IV del D.Lgs. 152/2006. La gestione dei materiali da scavo dovrà avvenire secondo i disposti del DPR 120/2017 e delle LG SNPA | 22/2019.

\*\*\*\*\*

**1.3 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DI MATERIALI ESTRATTI DA CAVE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.M. 5/2/98 E NON RICADENTI NELLA FATTISPECIE DI CUI ALLA LETTERA A - tipologia materiali contenuta nella lettera C , art. 5 del regolamento regionale 3/R del 2022 sui riempimenti vuoti di cava**

Nello specifico saranno impiegati i seguenti materiali:

- **Fanghi/limi provenienti da impianto di lavaggio inerti che selezionano e frantumano naturale di provenienza esterna alla cava c.na Provvidenza**

Conformemente al progetto presentato, tali rifiuti derivanti dalle operazioni di selezione e lavaggio di inerti alluvionali di provenienza esterna alla cava sono trasportati verso l'area di cava e saranno utilizzati direttamente per il riempimento della fossa durante le operazioni di recupero autorizzate.

Consistono in rifiuti speciali non pericolosi codificati con EER 01 (es 01.04.12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11), individuato dal DM 5/2/1998 idoneo ai fini del recupero ambientale (R10).

Il conferimento di tali terre sarà consentito solo dopo aver avuto apposita autorizzazione dai competenti Uffici Provinciali a seguito di inoltro dell'apposita comunicazione di inizio attività tramite le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

I rifiuti EER 01 gestiti all'interno della cava dovranno risultare conformi a quanto specificato dal DM 5/02/98 ed essere rispondenti a seguenti requisiti di compatibilità :

CSC limiti di cui alla col. A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, D.lgs 152/2006 ad eccezione dei valori di Nichel, Cromo totale e Cobalto che potranno rispettare i livelli di fondo naturale che, per il sito esame, sono stati definiti come segue Nichel: 392,5 g/kg, Cromo totale: 582,2 g/kg, Cobalto: 79,46 g/kg

Test di cessione conforme All. 3 DM 5/02/98 e smi

\*\*\*\*\*

**1.4 MATERIALI AVENTI LA QUALIFICA DI SOTTOPRODOTTO AI SENSI DELL'ART. 184 BIS DEL D. LGS. 152/06, PURCHÈ SIANO GARANTITI SIMULTANEAMENTE I QUATTRO REQUISITI DEL COMMA 1 DELL'ART. 184 BIS CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CONDIZIONE DEFINITA DAL COMMA 1 DELL'ART. 184 BIS LETT. C), RELATIVA ALLA NECESSITÀ CHE IL SOTTOPRODOTTO DEBBA ESSERE USATO DIRETTAMENTE, SENZA ULTERIORI TRATTAMENTI E ALLA CONDIZIONE DELLA LETT. D) DEL MEDESIMO ARTICOLO - tipologia materiali contenuta nella lettera D , art. 5 del regolamento regionale 3/R del 2022 sui riempimenti vuoti di cava**

Consistono in materiali aventi la qualifica di sottoprodotti.

L'esigua quantità prevista per le operazioni di ritombamento deriva dal fatto che la società vorrebbe mantenere la possibilità, nel momento in cui potesse capitare l'opportunità, di poter sperimentare nell'arco temporale dell'autorizzazione procedure e metodi per il conferimento di tali nuovi materiali nella fossa di cava

Il sottoprodotto dovrà garantire simultaneamente i quattro requisiti dell'art. 184 bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006, Inoltre i sottoprodotti gestiti all'interno della cava PROVVIDENZA dovranno risultare rispondenti a seguenti requisiti di compatibilità :

CSC limiti di cui alla col. A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, D.lgs 152/2006 ad eccezione dei valori di Nichel, Cromo totale e Cobalto che potranno rispettare i livelli di fondo naturale che, per il sito esame, sono stati definiti come segue Nichel: 392,5 g/kg, Cromo totale: 582,2 g/kg, Cobalto: 79,46 g/kg

Test di cessione conforme All. 3 DM 5/02/98 e smi

\*\*\*\*\*

**1.5 END OF WASTE – MATERIALI CHE ABBIANO CESSATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO DESTINATI ALL'USO SPECIFICO, CHE RISPETTINO LE CONDIZIONI STABILITE DALL'ART 184-TER DEL D.LGS 152/2006 - tipologia materiali contenuta nella lettera E , art. 5 del regolamento regionale 3/R del 2022 sui riempimenti vuoti di cava**

Tali materiali risultano inquadrabili con quanto indicato alla lettera e), art. 5 – *Priorità nel riempimento dei vuoti* - del D.P.G.R. n. 3/R del 25/03/2022 “*Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive*” che definisce quanto segue:

“*e) materiali che abbiano cessato la qualifica di rifiuto destinati all'uso specifico, che soddisfino le condizioni stabilite dall'art. 184 ter del d.lgs. 152/2006, ne rispettino i criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 o in mancanza di questi i criteri dettagliati definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di cui al comma 3 del citato articolo;*” Trattasi pertanto di prodotti da recupero/EoW, provenienti da impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi appositamente autorizzati.

I materiali EoW gestiti all'interno della cava PROVVIDENZA dovranno risultare rispondenti a seguenti requisiti di compatibilità :

CSC limiti di cui alla col. A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, D.lgs 152/2006 ad eccezione dei valori di Nichel, Cromo totale e Cobalto che potranno rispettare i livelli di fondo naturale che, per il sito esame, sono stati definiti come segue Nichel: 392,5 g/kg, Cromo totale: 582,2 g/kg, Cobalto: 79,46 g/kg

Test di cessione conforme All. 3 DM 5/02/98 e smi

\*\*\*\*\*

**1.6. RIFIUTI INDIVIDUATI AL PUNTO 7.31 BIS DAL DM 5/2/1998 IDONEI AI FINI DEL RECUPERO AMBIENTALE (R10) NEL RISPETTO DEI DISPOSTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL CITATO DM - tipologia materiali contenuta nella lettera F , art. 5 del regolamento regionale 3/R del 2022 sui riempimenti vuoti di cava**

Consistono in rifiuti speciali non pericolosi codificati con EER 170504 terre e rocce da scavo gestiti secondo la lett. b del p.to 7.31-bis dell'allegato 1 al DM 5/02/98 e smi.



Il conferimento di tali terre sarà consentito solo dopo aver avuto apposita autorizzazione dai competenti Uffici Provinciali a seguito di inoltro dell'apposita comunicazione di inizio attività tramite le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

I rifiuti EER 170504 terre e rocce da scavo gestiti all'interno della cava dovranno risultare conformi a quanto specificato dal DM 5/02/98 ed essere rispondenti a seguenti requisiti di compatibilità :

CSC limiti di cui alla col. A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, D.lgs 152/2006 ad eccezione dei valori di Nichel, Cromo totale e Cobalto che potranno rispettare i livelli di fondo naturale che, per il sito esame, sono stati definiti come segue Nichel: 392,5 g/kg, Cromo totale: 582,2 g/kg, Cobalto: 79,46 g/kg

Test di cessione conforme All. 3 DM 5/02/98 e smi

\*\*\*\*\*

**1.7. ALTRI RIFIUTI DI ORIGINE MINERALE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA LETTERE C) ED F) INDIVIDUATI AI PUNTI 7.1, 7.4, 7.14, DAL D.M. 5 FEBBRAIO 1998 AI FINI DEL RECUPERO AMBIENTALE (R10), ANCHE SE AUTORIZZATI SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ARTICOLO 208, D.LGS. 152/2006, NEL RISPETTO DEI DISPOSTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL CITATO D.M.. POTRÀ ESSERE VALUTATO ANCHE L'UTILIZZO DI ULTERIORI TIPOLOGIE DI RIFIUTI, INDIVIDUATI ESCLUSIVAMENTE NEI CAPITOLI 7 E 12 DELL'ALLEGATO 1, SUBALLEGATO 1 AL D.M. 5 FEBBRAIO 1998 AI FINI DEL RECUPERO AMBIENTALE (R10), SOLO SE SUPPORTATO DAI RISULTATI DI UNO STUDIO SPECIFICO, PRESENTATO DAL PROPONENTE, CHE DOVRÀ ESSERE PRELIMINARMENTE VALIDATO DA ARPA PIEMONTE - tipologia materiali contenuta nella lettera G , art. 5 del regolamento regionale 3/R del 2022 sui riempimenti vuoti di cava**

Consistono in rifiuti speciali non pericolosi codificati esclusivamente nei capitoli 7 e 12 dell'allegato 1, suballegato 1 al d.m. 5 febbraio 1998 e necessitano di uno studio specifico che dovrà essere preliminarmente validato da ARPA Piemonte.

L'esigua quantità prevista per le operazioni di ritombamento deriva dal fatto che la società vorrebbe mantenere la possibilità, nel momento in cui potesse capitare l'opportunità, di poter sperimentare nell'arco temporale dell'autorizzazione procedure e metodi per il conferimento di tali nuovi materiali nella fossa di cava.

Pertanto questi materiali potranno essere ricevuti in cava solo a seguito di uno specifico protocollo di gestione che sarà presentato ad ARPA, unitamente allo studio specifico sui requisiti di compatibilità del materiale, per essere preliminarmente validato prima del loro conferimento.

CSC limiti di cui alla col. A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, D.lgs 152/2006 ad eccezione dei valori di Nichel, Cromo totale e Cobalto che potranno rispettare i livelli di fondo naturale che, per il sito esame, sono stati definiti come segue Nichel: 392,5 g/kg, Cromo totale: 582,2 g/kg, Cobalto: 79,46 g/kg

Test di cessione conforme All. 3 DM 5/02/98 e smi

\*\*\*\*\*

## **2. AUTORIZZAZIONI DA RICHIEDERE E OPERAZIONI DA ESEGUIRE PRIMA DI AVVIARE I LAVORI DI RITOMBAMENTO**

Gli adempimenti da soddisfare sono i seguenti:

1. aver raggiunto con i lavori di coltivazione della cava, una dimensione della fossa tale per cui le operazioni di ritombamento non interferiscano con le operazioni di scavo; occorrerà garantire un franco di almeno 5 metri tra il ciglio inferiore del fronte di scavo in arretramento ed il ciglio superiore del fronte di ritombamento in avanzamento;
2. caratterizzare l'area in coltivazione al fine di conoscere le caratteristiche analitiche dei terreni *ante operam* valutando eventuali livelli di fondo naturale;
3. garantire la integrità della recinzione lungo tutto il perimetro dell'area di intervento;
4. aver individuato le specifiche aree della fossa di cava in cui verranno conferite le diverse tipologie di materiali;
5. aver preparato gli appositi dossier per l'archiviazione della documentazione attestante la conformità del materiale conferito
6. per il conferimento dei rifiuti di cui al punto 7.31bis lett. b) e per i fanghi provenienti da scavi esterni alla cava di aver già inoltrato ai competenti uffici provinciali l'apposita comunicazione di inizio attività tramite le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/2006 ed aver ottenuto le successive approvazioni.

### 3. MODALITA' DI GESTIONE DEI MATERIALI CONFERITI

#### **3.1 RIFIUTI DI ESTRAZIONE, PRODOTTI DALLO STESSO O DA ALTRO SITO ESTRATTIVO, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30/5/2008, N. 117 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/21/CE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/35/CE) - tipologia materiali contenuta nella lettera A art. 5 del regolamento regionale 3/R del 2022 sui riempimenti vuoti di cava ;**

Per i fanghi/limi di lavaggio derivanti dalla lavorazione dell'inerte alluvionale – proveniente dalla cava PROVVIDENZA occorrerà provvedere alla caratterizzazione preventiva atta a verificare i criteri di conformità citati al capitolo precedente, ma non è necessaria la preliminare comunicazione di inizio conferimento da inviare all'autorità competente .

Per quanto riguarda il terreno vegetale, trattandosi di materiale autoctono da riutilizzarsi per le opere di recupero ambientale non necessita di alcuna modalità di gestione per le operazioni di riporto se non quelle previste dallo specifico piano di gestione previsto dal DPR 117/2008 allegato al progetto.

\*\*\*\*\*

#### **3.2 TERRE E ROCCE DA SCAVO NON CLASSIFICABILI COME RIFIUTI SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL TITOLO II DEL D.P.R. 13/06/2017 n. 120 - tipologia materiali contenuta nella lettera B, art. 5 del regolamento regionale 3/R del 2022 sui riempimenti vuoti di cava**

La gestione di terre e rocce da scavo è specificatamente regolamentato dal D.P.R. 120/2017 recante la "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell' articolo 8 del decreto-legge 12/9/2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/11/2014, n. 1, trasmesso alla presidenza della repubblica il 26/2/2016".

In funzione della dimensione del cantiere da cui viene originata la volumetria di terre e rocce il DPR 120/2017 prevede :

- Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA;
- Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni;
- Capo IV - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA;

Nei suddetti casi la cava PROVVIDENZA, fatta salva la caratterizzazione preventiva atta a verificare i criteri di conformità citati al capitolo precedente, potrà essere individuata quale "sito di destinazione" di cui alla lett. m) dell'art. 2 del DPR 120/2017, così come indicato dal Piano di Utilizzo (art. 9 DPR 120/2017) o nella Dichiarazione di Utilizzo ( art. 21 DPR 120/2017)

Oltre agli adempimenti gestionali previsti dal DPR 120/2017, dovranno essere anche garantiti gli adempimenti previsti dal Regolamento Regionale 3/R secondo cui :

*Il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere all'autorità competente al rilascio della medesima (Città Metropolitana di Torino) una comunicazione di inizio conferimento con un preavviso di almeno 5 giorni. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:*

- titolare dell'autorizzazione;
- denominazione cava;
- località e comune ove è ubicata l'attività;
- estremi dell'autorizzazione l.r. 23/2016;
- tipologia di materiali secondo l'elenco di cui all'art. 5, c.1 e codice C.E.R. in caso di rifiuti;
- nominativo del detentore dei materiali e dati del luogo di provenienza;
- quantitativo presunto da ritirare espresso in metri cubi e durata presunta dei conferimenti;
- data di inizio del conferimento;
- durata presunta del conferimento.

\*\*\*\*\*

### **3.3 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DI MATERIALI ESTRATTI DA CAVE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.M. 5/2/98 E NON RICADENTI NELLA FATTISPECIE DI CUI ALLA LETTERA A - tipologia materiali contenuta nella lettera C, art. 5 del regolamento regionale 3/R del 2022 sui riempimenti vuoti di cava**

Nello specifico saranno impiegati fanghi/limi di lavaggio provenienti dall'impianto di selezione che **NON derivano dalla lavorazione del naturale proveniente dall'attività estrattiva di cava PROVVIDENZA** questi dovranno essere codificati come EER 01 (es 01.04.12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11), individuato dal DM 5/2/1998 idoneo ai fini del recupero ambientale (R10) nel rispetto dei disposti di cui all'art. 5 del citato DM e pertanto occorrerà provvedere alla caratterizzazione preventiva atta a verificare i criteri di conformità citati al capitolo precedente e seguire le procedure di controllo descritte nell'apposito capitolo 4.

Il conferimento di tali terre sarà consentito solo dopo aver avuto apposita autorizzazione dai competenti Uffici Provinciali a seguito di inoltro dell'apposita comunicazione di inizio attività tramite le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Oltre agli adempimenti gestionali previsti dal D.Lsg. 152/2006 e DM 5/02/98, dovranno essere anche garantiti gli adempimenti previsti dal Regolamento Regionale 3/R secondo cui :

*Il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere all'autorità competente al rilascio della medesima (Città Metropolitana di Torino) una comunicazione di inizio conferimento con un preavviso di almeno 5 giorni. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:*

- titolare dell'autorizzazione;
- denominazione cava;
- località e comune ove è ubicata l'attività;
- estremi dell'autorizzazione l.r. 23/2016;
- tipologia di materiali secondo l'elenco di cui all'art. 5, c.1 e codice C.E.R. in caso di rifiuti;
- nominativo del detentore dei materiali e dati del luogo di provenienza;
- quantitativo presunto da ritirare espresso in metri cubi e durata presunta dei conferimenti;
- data di inizio del conferimento;
- durata presunta del conferimento

\*\*\*\*\*

**3.4 MATERIALI AVENTI LA QUALIFICA DI SOTTOPRODOTTO AI SENSI DELL'ART. 184 BIS DEL D. LGS. 152/06, PURCHÈ SIANO GARANTITI SIMULTANEAMENTE I QUATTRO REQUISITI DEL COMMA 1 DELL'ART. 184 BIS CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CONDIZIONE DEFINITA DAL COMMA 1 DELL'ART. 184 BIS LETT. C), RELATIVA ALLA NECESSITÀ CHE IL SOTTOPRODOTTO DEBBA ESSERE USATO DIRETTAMENTE, SENZA ULTERIORI TRATTAMENTI E ALLA CONDIZIONE DELLA LETT. D) DEL MEDESIMO ARTICOLO - *tipologia materiali contenuta nella lettera D , art. 5 del regolamento regionale 3/R del 2022 sui riempimenti vuoti di cava***

I materiali aventi la qualifica di sottoprodotto potranno essere ricevuti soltanto a seguito della preventiva verifica della documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti di compatibilità.

Oltre agli adempimenti gestionali previsti dal D.Lsg. 152/2006 e DM 5/02/98, dovranno essere anche garantiti gli adempimenti previsti dal Regolamento Regionale 3/R secondo cui:

*Il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere all'autorità competente al rilascio della medesima (Città Metropolitana di Torino) una comunicazione di inizio conferimento con un preavviso di almeno 5 giorni. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:*

- *titolare dell'autorizzazione;*
- *denominazione cava;*
- *località e comune ove è ubicata l'attività;*
- *estremi dell'autorizzazione l.r. 23/2016;*
- *tipologia di materiali secondo l'elenco di cui all'art. 5, c.1 e codice C.E.R. in caso di rifiuti;*
- *nominativo del detentore dei materiali e dati del luogo di provenienza;*
- *quantitativo presunto da ritirare espresso in metri cubi e durata presunta dei conferimenti;*
- *data di inizio del conferimento;*
- *durata presunta del conferimento.*

\*\*\*\*\*

**3.5 EoW – MATERIALI CHE ABBIANO CESSATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO DESTINATI ALL'USO SPECIFICO, CHE RISPETTINO LE CONDIZIONI STABILITE DALL'ART 184-TER DEL D.LGS 152/2006 2006 - *tipologia materiali contenuta nella lettera E , art. 5 del regolamento regionale 3/R del 2022 sui riempimenti vuoti di cava***

Gli Eow potranno essere ricevuti i soltanto a seguito della preventiva verifica dell'apposita autorizzazione al recupero (R5) dell'impianto di provenienza, della Dichiarazione di conformità DDC dell'Eow e della documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti di compatibilità evidenziati al capitolo precedente.

Oltre agli adempimenti gestionali previsti dal D.Lsg. 152/2006 e DM 5/02/98, dovranno essere anche garantiti gli adempimenti previsti dal Regolamento Regionale 3/R secondo cui :

*Il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere all'autorità competente al rilascio della medesima (Città Metropolitana di Torino) una comunicazione di inizio conferimento con un preavviso di almeno 5 giorni. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:*

- titolare dell'autorizzazione;
- denominazione cava;
- località e comune ove è ubicata l'attività;
- estremi dell'autorizzazione l.r. 23/2016;
- tipologia di materiali secondo l'elenco di cui all'art. 5, c.1 e codice C.E.R. in caso di rifiuti;
- nominativo del detentore dei materiali e dati del luogo di provenienza;
- quantitativo presunto da ritirare espresso in metri cubi e durata presunta dei conferimenti;
- data di inizio del conferimento;
- durata presunta del conferimento.

\*\*\*\*\*

**3.6. RIFIUTI INDIVIDUATI AL PUNTO 7.31 BIS DAL DM 5/2/1998 IDONEI AI FINI DEL RECUPERO AMBIENTALE (R10) NEL RISPETTO DEI DISPOSTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL CITATO DM - tipologia materiali contenuta nella lettera F , art. 5 del regolamento regionale 3/R del 2022 sui riempimenti vuoti di cava**

Nel suddetto caso la cava dovrà essere soggetta a comunicazione preventiva di cui agli artt. 214 e 216 del DM 5/02/98 per poter svolgere attività di recupero ambientale (R10) secondo i disposti del succitato decreto ed il punto 7.31-bis lett. b).

Oltre agli adempimenti gestionali previsti dal D.Lsg. 152/2006 e DM 5/02/98, dovranno essere anche garantiti gli adempimenti previsti dal Regolamento Regionale 3/R secondo cui :

*Il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere all'autorità competente al rilascio della medesima (Città Metropolitana di Torino) una comunicazione di inizio conferimento con un preavviso di almeno 5 giorni. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:*

- titolare dell'autorizzazione;
- denominazione cava;
- località e comune ove è ubicata l'attività;
- estremi dell'autorizzazione l.r. 23/2016;
- tipologia di materiali secondo l'elenco di cui all'art. 5, c.1 e codice C.E.R. in caso di rifiuti;
- nominativo del detentore dei materiali e dati del luogo di provenienza;
- quantitativo presunto da ritirare espresso in metri cubi e durata presunta dei conferimenti;
- data di inizio del conferimento;
- durata presunta del conferimento.

Oltre a tutto quanto sopra dovranno essere rispettate le seguenti condizioni.

- 1) Nell'area di cava non si dovrà realizzare alcun impianto di messa in riserva: il materiale che arriverà per effettuare il riempimento in progetto sarà direttamente utilizzato per il ritombamento, previo stoccaggio propedeutico alla sola caratterizzazione prevista dal Reg. 3/R..

- 2) Le terre e rocce da scavo EER 170504<sup>1</sup> **provenienti da impianti di recupero** in cui è prevista la messa in riserva (R13), potranno essere ricevute in cava Provvidenza soltanto :
- a. a seguito della preventiva verifica dell'apposita autorizzazione Provinciale al recupero (R13) dell'impianto di provenienza;
  - b. allegando al formulario la documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti di compatibilità evidenziati al capitolo precedente;
- 3) Le terre e rocce da scavo EER 170504 **provenienti direttamente dai cantieri di produzione**, potranno essere ricevute in cava Provvidenza soltanto :
- a. allegando al formulario la documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti di compatibilità evidenziati al capitolo precedente;

\*\*\*\*\*

---

(<sup>1</sup>) atteso che tale rifiuto viene conferito presso l'impianto R13 già caratterizzato dal produttore con:  
a) Caratterizzazione analitica attestante la non pericolosità, con possibile superamento (Nichel: 392,5 g/kg, Cromo totale: 582,2 g/kg, Cobalto: 79,46 g/kg) dei valori delle CSC di cui alle Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i  
b) Certificato di avvenuta bonifica ed analisi che dimostrino il rispetto dei parametri di soglia di contaminazione (CSC), per i rifiuti provenienti da siti sottoposti a bonifica;  
c) Test di cessione conforme all'Allegato 3 al D.M. 05/02/98 e s.m.i.

---

## 4. PROCEDURE DI CONTROLLO DEL MATERIALE CONFERITO

### **4.1 RIFIUTI DI ESTRAZIONE, PRODOTTI DALLO STESSO O DA ALTRO SITO ESTRATTIVO, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30/5/2008, N. 117 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/21/CE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/35/CE) - tipologia materiali contenuta nella lettera A art. 5 del regolamento regionale 3/R del 2022 sui riempimenti vuoti di cava ;**

Se i fanghi/limi di lavaggio derivano dalla lavorazione dell'inerte alluvionale – proveniente dalla cava PROVVIDENZA dato che tale materiale è compreso nel piano dei rifiuti di estrazione redatto specificatamente per la cava ai sensi del Dlgs 117/2008 , che prevede già il suo riutilizzo per le operazioni di recupero ambientale, non necessita di alcuna procedura preliminare di controllo all'ingresso della cava, questo verrà direttamente riutilizzato per le operazioni di recupero morfologico ambientale dell'area in progetto.

Devono invece essere effettuate specifiche verifiche analitiche sui materiali tramite un controllo dei parametri da effettuarsi entro il primo mese di produzione dei rifiuti di estrazione e successivamente con almeno una prova ogni quindicimila metri cubi di rifiuto di estrazione prodotto. In ogni caso la periodicità del controllo dei parametri non deve esser superiore ad un anno. I valori ed i parametri di riferimento sono quelli di cui al D. Lgs. 117/08.

Per quanto riguarda il terreno vegetale, trattandosi di materiale autoctono da riutilizzarsi per le opere di recupero ambientale non necessita di alcuna modalità di gestione per le operazioni di riporto se non quelle previste dallo specifico piano di gestione previsto dal dpr 117/2008 allegato al progetto.

\*\*\*\*\*

### **4.2 TERRE E ROCCE DA SCAVO NON CLASSIFICABILI COME RIFIUTI SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL TITOLO II DEL D.P.R. 13/06/2017 n. 120 - tipologia materiali contenuta nella lettera B , art. 5 del regolamento regionale 3/R del 2022 sui riempimenti vuoti di cava**

In corrispondenza dell'ingresso dell' area di cava, sarà effettuato il preliminare controllo visivo del materiale conferito e l'acquisizione del documento di trasporto; solo a seguito della verifica della provenienza e della congruità del materiale il mezzo potrà accedere all'area di ritombamento per scaricare le terre.

Per garantire la rintracciabilità del materiale sarà compilato per ogni viaggio il necessario documento di trasporto, che verrà sottoscritto per accettazione dal personale di cava dopo aver controllato la provenienza e il carico dell'autocarro. Ogni documento di trasporto completato dovrà essere consegnato al personale di cava il quale provvederà a registrare i volumi movimentati su apposito registro ed a inserire in un apposito dossier la documentazione ricevuta.



Al fine di certificare la provenienza e la tipologia dei materiali conferiti verrà disposto presso la sede operativa della azienda un apposito dossier dove allegare e registrare tutte le documentazioni e comunicazioni relative al conferimento delle terre e rocce da scavo utilizzate per il riempimento della cava.

In tale dossier, per ogni cantiere di provenienza delle terre, dovranno essere contenute per esibirle su richiesta delle autorità di controllo:

- una copia del Piano di Utilizzo / Dichiarazione di utilizzo delle terre conferite;
- le caratterizzazioni delle terre ricevute mediante idonee prove di laboratorio su campioni significativi;
- l'apposita cartella in cui saranno conservati il registro, la copia dei documenti di trasporto delle terre e la dichiarazione di avvenuto utilizzo.
- comunicazione prevista dal Regolamento Regionale 3/R alla Città Metropolitana di Torino

Dovranno essere inoltre effettuate specifiche analisi sui materiali tramite il controllo dei parametri di cui all'Allegato 4 al DPR 120/17, da effettuarsi ogni cinquemila metri cubi di materiale ritirato e depositato in cumulo in apposita area individuata nel progetto.

Solo ad avvenuto riscontro positivo delle caratterizzazioni analitiche previste dal presente protocollo il cumulo potrà essere abbancato nella fossa di riempimento secondo la maglia prevista. In caso contrario il cumulo dovrà essere gestito come rifiuto ed essere allontanato dal sito per successivo conferimento ad impianto di recupero/smaltimento.

\*\*\*\*\*

#### ***4.3 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DI MATERIALI ESTRATTI DA CAVE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.M. 5/2/98 E NON RICADENTI NELLA FATTISPECIE DI CUI ALLA LETTERA A) - tipologia materiali contenuta nella lettera C , art. 5 del regolamento regionale 3/R del 2022 sui riempimenti vuoti di cava***

I fanghi/limi di lavaggio che non derivano dalla lavorazione del naturale proveniente dall'attività estrattiva di cava PROVVIDENZA dovranno essere codificati come EER 01 (es 01.04.12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11) e in corrispondenza dell'ingresso dell' area di cava, sarà effettuato il preliminare controllo visivo del materiale conferito e l'acquisizione del documento di trasporto (formulario) e relative analisi; solo a seguito della verifica della congruità del materiale il mezzo potrà accedere all'area di ritombamento per scaricare.

Al fine di certificare la tracciabilità dei materiali conferiti verrà disposto presso la sede operativa della azienda un apposito dossier dove allegare e registrare tutte le documentazioni e comunicazioni relative al conferimento dei fanghi/limi utilizzati per il riempimento della cava.

Devono essere inoltre effettuate specifiche analisi , ogni cinquemila metri cubi, su un campione rappresentativo dei materiali ritirati e depositati in cumulo in apposita area individuata dal progetto, adeguando il set analitico alle specifiche dei materiali così come certificati dal produttore.

Solo ad avvenuto riscontro positivo delle caratterizzazioni analitiche previste dal presente protocollo il cumulo potrà essere abbancato nella fossa di riempimento secondo la maglia prevista. In caso contrario il cumulo dovrà

essere gestito come rifiuto ed essere allontanato dal sito per successivo conferimento ad impianto di recupero/smaltimento.

Al fine di certificare la provenienza e la tipologia dei materiali conferiti verrà disposto presso la sede operativa della azienda un apposito dossier dove allegare e registrare tutte le documentazioni e comunicazioni relative al conferimento delle terre utilizzate per il riempimento della cava.

In tale dossier, per ogni cantiere/impianto di provenienza delle terre, dovranno essere contenute per esibirle su richiesta delle autorità di controllo:

- le autorizzazioni dei siti di provenienza
- le caratterizzazioni delle terre ricevute mediante idonee prove di laboratorio su campioni significativi;
- l'apposita cartella in cui saranno conservati il registro e la copia dei formulari;
- comunicazione prevista dal Regolamento Regionale 3/R alla Città Metropolitana di Torino

Il conferimento di tali terre sarà consentito solo dopo aver avuto apposita autorizzazione dai competenti Uffici Provinciali a seguito di inoltro dell'apposita comunicazione di inizio attività tramite le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

.....

**4.4 MATERIALI AVENTI LA QUALIFICA DI SOTTOPRODOTTO AI SENSI DELL'ART. 184 BIS DEL D. LGS. 152/06, PURCHÈ SIANO GARANTITI SIMULTANEAMENTE I QUATTRO REQUISITI DEL COMMA 1 DELL'ART. 184 BIS CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CONDIZIONE DEFINITA DAL COMMA 1 DELL'ART. 184 BIS LETT. C), RELATIVA ALLA NECESSITÀ CHE IL SOTTOPRODOTTO DEBBA ESSERE USATO DIRETTAMENTE, SENZA ULTERIORI TRATTAMENTI E ALLA CONDIZIONE DELLA LETT. D) DEL MEDESIMO ARTICOLO - tipologia materiali contenuta nella lettera D , art. 5 del regolamento regionale 3/R del 2022 sui riempimenti vuoti di cava**

Per la gestione di tali materiali in corrispondenza dell'ingresso dell'area di cava, sarà effettuato un preliminare controllo visivo del materiale conferito e l'acquisizione della documentazione attestante l'idoneità del materiale, solo a seguito della verifica della congruità il mezzo potrà accedere all'area di ritombamento per scaricare.

Al fine di certificare la provenienza e la tipologia dei materiali conferiti verrà disposto presso la sede operativa della azienda un apposito dossier dove allegare e registrare tutte le documentazioni e comunicazioni relative al conferimento. Per ogni impianto di provenienza degli Eow dovrà essere conservata per esibirle su richiesta delle autorità di controllo la seguente documentazione:

- le autorizzazioni degli impianti di provenienza
- le caratterizzazioni del sottoprodotto mediante idonee prove di laboratorio su campioni significativi
- l'apposita cartella in cui saranno conservati i documenti ed i DDT
- comunicazione prevista dal Regolamento Regionale 3/R alla Città Metropolitana di Torino

Devono essere inoltre effettuate specifiche analisi , ogni cinquemila metri cubi, su un campione rappresentativo dei materiali ritirati e depositati in cumulo in apposita area della fossa di scavo individuata nel progetto, adeguando il set analitico alle specifiche dei materiali così come certificati dal produttore.

Per agevolare la gestione operativa è prevista la realizzazione del cumulo di max 5000 m<sup>3</sup> nell'area di cava. Solo ad avvenuto riscontro positivo delle caratterizzazioni analitiche previste dal presente protocollo il cumulo potrà essere abbancato nella fossa di riempimento secondo la maglia prevista.

In caso contrario il cumulo dovrà essere gestito come rifiuto ed essere allontanato dal sito per successivo conferimento ad impianto di recupero/smaltimento.

\*\*\*\*\*

**4.5 EoW MATERIALI CHE ABBIANO CESSATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO DESTINATI ALL'USO SPECIFICO, CHE RISPETTINO LE CONDIZIONI STABILITE DALL'ART 184-TER DEL D.LGS 152/2006 2006 - tipologia materiali contenuta nella lettera E , art. 5 del regolamento regionale 3/R del 2022 sui riempimenti vuoti di cava**

Per la gestione di tali materiali in corrispondenza dell'ingresso dell'area di cava, sarà effettuato un preliminare controllo visivo del materiale conferito e l'acquisizione del documento di trasporto (DDT); solo a seguito della verifica della congruità del materiale il mezzo potrà accedere all'area di ritombamento per scaricare.

Al fine di certificare la provenienza e la tipologia dei materiali conferiti verrà disposto presso la sede operativa della azienda un apposito dossier dove allegare e registrare tutte le documentazioni e comunicazioni relative al conferimento. Per ogni impianto di provenienza degli Eow dovrà essere conservata per esibirle su richiesta delle autorità di controllo la seguente documentazione:

- le autorizzazioni degli impianti di provenienza
- le caratterizzazioni del sottoprodotto mediante idonee prove di laboratorio su campioni significativi
- l'apposita cartella in cui saranno conservati le DDC ed i DDT
- comunicazione prevista dal Regolamento Regionale 3/R alla Città Metropolitana di Torino

Devono essere inoltre effettuate specifiche analisi , ogni cinquemila metri cubi, su un campione rappresentativo dei materiali ritirati e depositati in cumulo in apposita area della fossa di scavo individuata nel progetto, adeguando il set analitico alle specifiche dei materiali così come certificati dal produttore.

Per agevolare la gestione operativa è prevista la realizzazione del cumulo di max 5000 m<sup>3</sup> nell'area di cava. Solo ad avvenuto riscontro positivo delle caratterizzazioni analitiche previste dal presente protocollo il cumulo potrà essere abbancato nella fossa di riempimento secondo la maglia prevista.

In caso contrario il cumulo dovrà essere gestito come rifiuto ed essere allontanato dal sito per successivo conferimento ad impianto di recupero/smaltimento.

\*\*\*\*\*

**4.6. RIFIUTI INDIVIDUATI AL PUNTO 7.31 BIS DAL DM 5/2/1998 IDONEI AI FINI DEL RECUPERO AMBIENTALE (R10) NEL RISPETTO DEI DISPOSTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL CITATO DM - tipologia materiali contenuta nella lettera F , art. 5 del regolamento regionale 3/R del 2022 sui riempimenti vuoti di cava**

Per le terre e rocce (EER 17.05.04) in corrispondenza all'ingresso dell'area di cava, sarà effettuato il preliminare controllo visivo del materiale conferito e l'acquisizione del documento di trasporto (formulario) e relative analisi; solo a seguito della verifica della congruità del materiale il mezzo potrà accedere all'area di ritombamento per scaricare le terre e rocce di scavo.

Al fine di certificare la provenienza e la tipologia dei materiali conferiti verrà disposto presso la sede operativa della azienda un apposito dossier dove allegare e registrare tutte le documentazioni e comunicazioni relative al conferimento delle terre utilizzate per il riempimento della cava.

In tale dossier, per ogni cantiere/impianto di provenienza delle terre, dovranno essere contenute per esibirle su richiesta delle autorità di controllo:

- le autorizzazioni dei siti di provenienza
- le caratterizzazioni delle terre ricevute mediante idonee prove di laboratorio su campioni significativi;
- l'apposita cartella in cui saranno conservati il registro e la copia dei formulari
- comunicazione prevista dal Regolamento Regionale 3/R alla Città Metropolitana di Torino

Devono essere inoltre effettuate specifiche analisi, ogni cinquemila metri cubi, su un campione rappresentativo dei materiali ritirati e depositati in cumulo in apposita area della fossa di scavo individuata nel progetto, adeguando il set analitico alle specifiche dei materiali così come certificati dal produttore.

Per agevolare la gestione operativa è prevista la realizzazione del cumulo di max 5000 m<sup>3</sup> in corrispondenza del ciglio superiore del fronte di riempimento della cella i-esima.

Solo ad avvenuto riscontro positivo delle caratterizzazioni analitiche previste dal presente protocollo il cumulo potrà essere abbancato nella fossa di riempimento secondo la maglia prevista. In caso contrario il cumulo dovrà essere gestito come rifiuto ed essere allontanato dal sito per successivo conferimento ad impianto di recupero/smaltimento.

\*\*\*\*\*